

4.

Il contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

Testo in vigore

Art. 8 – Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Testo previgente

Art. 8 – Contenuto dell'accordo

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
 - a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
 - b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
 - c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

4.1 Il contenuto della proposta

La proposta di accordo, che il soggetto sovraindebitato può presentare per ristrutturare la posizione debitoria al fine di superare la particolare situazione, è a **contenuto aperto**, nel senso che può prevedere qualsiasi modalità per la soddisfazione dei crediti, anche mediante la cessione dei redditi futuri.

La disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento si inserisce nel processo di privatizzazione della composizione dell'insolvenza già presente nella legge fallimentare¹.

L'ampiezza della modalità di soddisfazione è sottolineata dal fatto che può essere prevista "anche" ciò che non è presente al momento della presentazione della proposta ma verrà ad esistenza in epoca successiva: i redditi futuri.


È comunque da ritenere che i redditi futuri siano apprezzabili quando possono essere in qualche modo stimati, cioè riferiti a dati oggettivi. Tra questi si possono annoverare: i redditi da lavoro dipendente; i redditi da pensione; le rendite, quali affitti di beni immobili o titoli di Stato.

La proposta deve soddisfare i creditori, soddisfazione che può avvenire anche con forme diverse dal pagamento, quindi può avvenire anche tramite la dazione in pagamento di uno o più beni o diritti ad alcuni o a tutti i creditori.

Ogni situazione deve, pertanto, essere valutata e risolta nella maniera più consona, tendendo conto dei beni e diritti che il debitore è in condizione di mettere a disposizione e della composizione della massa dei creditori cui la proposta è indirizzata.

Non è da escludere che la proposta preveda il pagamento di alcuni creditori e la cessione di alcuni beni o diritti ad altri che possono avere interesse a subentrare nella titolarità. In tal caso i beni da liquidare sono soltanto una parte cioè quelli necessari a trovare la liquidità per procedere al pagamento dei creditori che, in base al piano, dovranno essere soddisfatti con il pagamento di una somma di denaro.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 179/2012 è opportuno rilevare che il debitore sovraindebitato può essere anche un soggetto con qualifica di "consumatore" e, in tal caso, può proporre la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso "un piano del consumatore", che può prevedere anche la cessione di crediti futuri (nella versione originaria si prevede la cessione impropria di redditi futuri).



¹ CERRI F., *Il contenuto della proposta di accordo*, in *Composizione della crisi da sovraindebitamento* (a cura di DI MARZIO F. - MACARIO F. - TERRANOVA G.), Giuffrè 2012, 30

4.2 L'intervento di terzi

Il debitore sovraindebitato può proporre ai suoi creditori un accordo per tacitarli anche nel caso in cui il patrimonio a disposizione non sia sufficiente a garantire la fattibilità del piano. Dopo le modifiche introdotte dal D.L. 179/2012 per assicurare "l'attuabilità. La diversa espressione letterale della norma, nella sostanza, non determina alcun mutamento. In tal caso, la proposta dovrà essere sottoscritta da uno o più terzi che garantiscono l'attuabilità dell'accordo

La garanzia che i terzi prestano è atipica nel senso che non deve rispettare particolari canoni.

È comunque possibile il rilascio di garanzie tipiche reali e personali previste dal codice civile. Nel caso in cui la garanzia sia costituita dall'ipoteca non è semplice capire a favore di chi deve essere costituita.

È da ritenere che la stessa debba essere a favore del liquidatore nominato, ma ciò consentirebbe la costituzione soltanto dopo l'omologazione e la nomina del predetto soggetto².

La previsione della possibilità di prestare garanzia da parte di terzi per l'attuazione dell'accordo consente di accedere alla procedura anche a soggetti che non hanno alcun bene o reddito (i cosiddetti nullatenenti) da mettere a disposizione dei creditori.

La norma non pone limiti temporali al rilascio delle garanzie che, pertanto, possono esser *rilasciate in momenti diversi*:

- prima della presentazione della proposta;
- contemporaneamente al deposito della proposta;
- nel corso della procedura o dopo l'omologazione.


È da ritenere che la garanzia possa essere costituita anche da una fidejussione personale quando chi la rilascia è persona giudicata solvibile. Anche se la norma non lo esplicita, la garanzia può essere rilasciata condizionandola all'omologazione della proposta avanzata dal debitore, quindi, senza alcun effetto giuridico nel caso in cui manchi l'omologazione.

Nel caso in cui il rilascio della garanzia sia prevista dopo l'omologazione, per il garante sorge l'obbligo di prestarla e, in caso d'inerzia dell'obbligato, il liquidatore può agire in giudizio per ottenerla agendo ai sensi dell'art. 2932 c.c.

² BELLÈ R., *Il contenuto dell'accordo*, in *Sovraindebitamento e usura* (a cura di M. FERRO), Giuffrè 2012, pag. 112.

È comunque opportuno rilevare che la mancata costituzione della garanzia promessa è motivo di risoluzione del piano come espressamente previsto dall'art. 14.

Bisogna ritenere che il terzo che presta la garanzia per l'adempimento della proposta non sia assimilabile all'assuntore previsto nel concordato fallimentare, che si sostituisce al fallito e si obbliga personalmente al pagamento come previsto dalla proposta ricevendo in cambio i beni della procedura fallimentare³.



4.3 La eventuale limitazione al credito del debitore

L'accordo che il debitore propone ai suoi creditori può prevedere, quindi, è una facoltà e non un obbligo, che il debitore non possa accedere:

- al mercato del credito al consumo;
- all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito;
- alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.


In sostanza la limitazione imposta al debitore serve a responsabilizzarlo in modo tale che non possa ricadere nella situazione di sovraindebitamento che cerca di superare attraverso la particolare procedura.

Non sembra che la limitazione abbia una portata punitiva altrimenti ne sarebbe stata prevista la obbligatorietà ma, impedisce al soggetto, di contrarre nuove obbligazioni e quindi di peggiorare la sua situazione e, indirettamente, costituisce una sorta di garanzia e maggior affidamento per i creditori che accettano il piano di superamento della crisi.

Poiché le limitazioni sono facoltative è logico ritenere che il debitore può liberamente decidere se e quali prevedere.

³ CERRI F., *L'intervento del terzo, in Composizione della crisi da sovraindebitamento* (a cura di DI MARZIO F. - MACARIO F. - TERRANOVA G.), Giuffrè 2012, 33.

È comunque opportuno evidenziare la difficoltà obiettiva nell'attuazione di tale limitazione poiché non è prevista una pubblicità costitutiva del piano che, lo ricordiamo, è soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese soltanto nel caso in cui il proponente riveste la qualifica di imprenditore. Anche in tal caso, comunque l'iscrizione ha la mera funzione di pubblicità-notizia e non gli effetti propri di cui all'art. 2193 c.c.⁴



4.4 La moratoria nel pagamento dei soggetti estranei all'accordo

Nella vigenza della legge originaria l'ultimo comma dell'articolo in commento dispone che il piano possa provvedere la moratoria, fino ad un anno, per il pagamento dei creditori estranei quando siano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
- b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
- c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Prima di esaminare le condizioni che devono sussistere per poter prevedere la moratoria nel pagamento dei creditori estranei è necessario evidenziare che la norma fissa in un anno il termine massimo della medesima senza indicare la decorrenza e nulla dispone sulla debenza o meno degli interessi nel predetto periodo.

In relazione al termine, è da ritenere che il medesimo decorra dalla data dell'omologazione⁵.

4 R.BELLÈ, *Il contenuto dell'accordo*, in *Sovraindebitamento e usura* (a cura di M. FERRO), cit. pag. 113.
5 QUARTICELLI P., *Le prescrizioni contenutistiche dell'accordo rispetto ai "terzi"*, in *Composizione della crisi da sovraindebitamento* (a cura di DI MARZIO F. – MACARIO F. – TERRANOVA G.), Giuffrè 2012, 34


Non è fuori luogo pensare che la moratoria, poiché determina la non esigibilità del credito per il periodo di vigenza, comporti la conseguente sospensione della decorrenza degli interessi. Tale impostazione non contrasta con la norma che nulla dice in relazione alla debenza e alla misura degli stessi per il periodo di moratoria.

La norma, infine, individua i soggetti nei confronti dei quali può scattare la moratoria in quelli “estranei”. Chi sono i creditori estranei? Sicuramente sono coloro ai quali il creditore non ha rivolto la proposta ma è necessario verificare se oltre a questi ve ne sono altri.

Tra i creditori estranei rientrano anche quelli che non hanno accettato l'accordo proposto? La risposta è sicuramente collegata alla natura che si attribuisce alla procedura. Se la stessa è classificata come concorsuale e quindi anche i creditori che non hanno accettato la proposta devono sottostare alla volontà della maggioranza, costoro **non vanno considerati come estranei**, mentre, in caso contrario, sono da includere tra gli estranei.

I primi commenti ritengono che la procedura non sia di natura concorsuale⁶ e quindi tra i creditori estranei devono essere collocati anche coloro che non hanno accettato la proposta del debitore.

Tra i creditori estranei che possono essere interessati dalla moratoria non sono collocabili i creditori successivi alla presentazione della domanda perché la moratoria riguarda situazioni precedenti e non successive.



Il primo requisito che dovrà essere soddisfatto per poter proporre la moratoria e che il piano sia idoneo ad assicurare il pagamento alle scadenze, il che sta a significare che la moratoria nell’ambito del termine massimo consentito può essere diversificata non essendo quindi neces-

⁶ FABIANI M., *La gestione del sovraindebitamento del debitore “non fallibile”* (D.L. 212/2011), in www.ilcaso.it, cit.

sario che sia per il medesimo periodo per tutti i creditori o complessiva per il medesimo creditore. La durata diversificata è sicuramente più agevole nel caso in cui i creditori siano suddivisi per classi oppure se applicata ai crediti scaduti alla data di presentazione della proposta o da scadere nei mesi successivi.

La necessità della predetta condizione è indispensabile in quanto il piano potrebbe prevedere il pagamento dei creditori aderenti anche prima della scadenza del termine della moratoria e quindi la mancanza della idoneità a garantire il regolare pagamento alla scadenza del nuovo termine potrebbe determinare una diminuzione di garanzia per questi ultimi. Anche se la mancanza del requisito dell'idoneità può essere fatta valere dal creditore estraneo, che deve essere informato della moratoria, contestando la carenza in sede di omologazione il controllo spetta d'ufficio al giudice in sede di omologazione come espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 12 che recita "...verificata l'idoneità di assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo...".

La seconda condizione che deve essere soddisfatta affinché il piano possa prevedere la moratoria è che la liquidazione sia affidata a un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi. Quindi non è possibile accedere alla moratoria quando il piano preveda che la liquidazione sia affidata allo stesso debitore.

La nomina del liquidatore è necessaria, inoltre, quando tra i beni destinati alla soddisfazione dei debiti sono compresi beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo come stabilito dall'art. 13, comma 1.

Infine, l'ultima condizione è che la moratoria non debba interessare i pagamenti dei titolari di crediti impignorabili.

I crediti impignorabili sono individuati dall'art. 545 c.p.c.

CONDIZIONI DA SODDISFARE
CONTEMPORANEAMENTE
PER POTER PREVEDERE LA MORATORIA

- il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei alla nuova scadenza
- l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice
- la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili

4.5 La moratoria dopo le modifiche

Il D.L. 179/2012 riscrive completamente il comma 4 dell'art. 8 che disciplina la moratoria.

In base alle nuove regole, la moratoria è possibile soltanto in due casi espressamente previsti:

- a) il piano prevede la continuazione dell'attività d'impresa del proponente;
- b) il piano è presentato da un consumatore.

Negli altri casi, pertanto, il piano non può prevedere alcuna moratoria nei pagamenti.

Ciò precisato è necessario individuare i creditori nei confronti dei quali può essere chiesta la moratoria e la durata della stessa.

La moratoria, per un massimo di un anno dall'omologazione, può essere chiesta nei confronti dei soggetti che devono essere pagati per intero cioè che sono muniti di privilegio, pegno o ipoteca salvo che non sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

